



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO  
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

N. 555/RS/

Roma,

OGGETTO: Assenza per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP

= ROMA =

Si fa riferimento all'allegata nota della Segreteria Provinciale di Macerata prot.20/2017 Cat. A6 del 12 giugno scorso, con la quale codesta O.S. ha contestato la risposta fornita dalla Direzione Centrale per le Risorse Umane alla Questura di Macerata in materia di assenze per visite specialistiche.

La predetta Questura aveva formulato un quesito in merito alla possibilità di accordare il congedo straordinario per gravi motivi ad un dipendente che aveva effettuato una visita specialistica al di fuori dell'orario di servizio.

La citata Direzione riscontrava il quesito precisando che *"la locuzione 'anche in ordine all'orario' fa ragionevolmente presumere che il legislatore richieda tale dato informativo al fine di poter riscontrare se vi sia coincidenza (totale, parziale o residuale) tra l'orario in cui viene effettuata la visita e l'orario in cui il dipendente avrebbe dovuto prestare servizio. Non si ritiene pertanto necessario il ricorso ad un istituto giustificativo della mancata prestazione lavorativa, qualora la visita specialistica sia effettuata in un orario in cui il dipendente risulta essere già libero dal servizio"*.

Al riguardo è stato fatto presente che il parere fornito risulta essere pienamente in linea con la circolare di questo Dipartimento del 31 marzo 2017, in cui vengono precisati i presupposti che danno titolo al congedo straordinario per gravi motivi in caso di assenza per visita specialistica, tra cui la presentazione di una attestazione medica che contenga l'indicazione dell'orario di effettuazione della visita specialistica.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO  
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

Inoltre, il comma 5-ter dell'art. 55-septies del d. lgs. 165/2001 prevede espressamente che nell'attestazione rilasciata dalla struttura che ha effettuato la visita deve essere indicato anche l'orario; ciò evidentemente allo scopo di consentire la verifica della coincidenza (totale, parziale, o residuale) tra l'orario in cui viene effettuata la visita e quello in cui il dipendente avrebbe dovuto prestare servizio.

Infatti, se la ratio della disposizione in esame fosse stata quella di autorizzare l'assenza per visita a prescindere dalla coincidenza della stessa con il turno di servizio, il legislatore non avrebbe espressamente richiesto l'indicazione dell'orario.

p. IL DIRETTORE DELL'UFFICIO a.p.c.  
(Tommaso Ricciardi)  
(Di Blasio)